



Comune di Monte San Biagio

Provincia di Latina

Ufficio Tributi

AVVISO PUBBLICO

(Art. 30, D.L. n. 41/2021, e Deliberazione di Giunta comunale n. 38 del 07/04/2021)

PREMESSO che l'emergenza sanitaria nazionale determinata dall'epidemia da Covid-19 ha prodotto danni di eccezionale gravità alle attività di somministrazione e di commercio al dettaglio su aree pubbliche, le quali oltre alla funzione di servizio esercitano una rilevante funzione di presidio del territorio e che occorre, pertanto, attivare tutte le misure possibili per consentire che l'esercizio dell'attività di cui sopra possa avvenire nel modo più semplice e veloce possibile;

VISTO l'art. Art. 30, D.L. n. 41 (Decreto Sostegni) pubblicato in GU n. 70 del 22 marzo 2021

RENDE NOTO

che, in recepimento della disposizione dell'art. 30 del D.L. n. 41/2021 al fine di promuovere la ripresa delle attività danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è modificato il termine di esenzione dal versamento del canone unico previsto dalla legge di Bilancio per il 2020 (Legge 160/2019), fino al 30 giugno 2021, per:

- le occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (ad esempio: occupazioni con tavolini effettuate da esercenti l'attività di ristorazione);
- le occupazioni temporanee che vengono realizzate per l'esercizio dell'attività di mercato;

Le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse possono essere presentate in modalità semplificata fino al 31/12/2021, utilizzando la modulistica reperibile sul sito web istituzionale dell'Ente, da inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata comune.montesanbiagio@pec.it.

Alla domanda deve essere allegata oltre al documento di riconoscimento la sola planimetria, senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al DPR 26 ottobre 1972 n. 642 e il rilascio della concessione o autorizzazioni è esente da spese.

Nel suindicato arco temporale, al fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte degli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, di strutture amovibili quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'art. 6, c.1, lettera e-bis), del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Resta fatto salvo, in ogni caso, il rispetto delle disposizioni generali e settoriali e delle vigenti prescrizioni previste nei Protocolli di regolamentazione per il contrasto e contenimento della diffusione del Covid-19.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr.ssa Martina FUSCO^(*)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.